



ORIGINALE

COMUNE DI CARENNO

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 96 in data 23-10-2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE G. VERDI.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 08.40 nelle modalità telematiche espressamente previste dal D.L. 18/2020, e ai sensi del decreto sindacale n. 4 del 01.04.2020 si è riunita la giunta comunale in seduta ordinaria, convocata come per legge.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
PIGAZZINI LUCA	SINDACO	X	
ZAINA GABRIELLA	ASSESSORE	X	
PIGAZZINI NICOLA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 18/2020 e dal decreto sindacale n. 4 del 01.04.2020 si precisa che il Sindaco Pigazzini Luca è presente presso la sede comunale. Sono presenti tramite collegamento in videoconferenza gli Assessori Gabriella Zaina, Nicola Pigazzini e il Segretario comunale Emanuela Seghizzi. Il collegamento in videoconferenza avviene attraverso i dispositivi delle persone sopra citate tramite l'applicativo Jitsi meet.

Assiste alla seduta il Segretario comunale, sig. EMANUELA SEGHIZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. LUCA PIGAZZINI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che il comune è proprietario del centro sportivo in Viale G. Verdi, comprendente il campo da tennis, calcetto, minigolf, pista pattinaggio, campo beach volley, parco giochi e le relative pertinenze con annessa la gestione del Bar;

Che con contratto n. 35 del 27.05.2010 registrato in data 17.06.2010 al n. 302 S. I^a è stata affidata la gestione del complesso sportivo, mediante evidenza pubblica, al Sig. Bolis Mirko residente a Erve in Via Saina n. 3, mantenendo la fruibilità pubblica del servizio;

Che con deliberazione di giunta comunale n. 51 del 05.07.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'intervento di manutenzione straordinaria;

Rilevato che il contratto di cui sopra risultava in scadenza alla data del 26.05.2020;

Considerato che tale scadenza è stata prorogata per effetto dell'emergenza sanitaria e del D.L. 19.05.2020 n 34 art. 216;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29-09.2020 ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' VIALE VERDI";

DATO ATTO che necessita procedere all'approvazione di una convenzione per la gestione del centro sportivo di Viale Verdi;

VISTO lo schema di convenzione, per l'attività di gestione del Centro Sportivo Comunale, costituita da n.20 articoli, come risulta dal testo allegato al presente atto;

Tutto ciò premesso;

Visto l'unito parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

A voti unanimi legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare l'allegato schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Sportivo Comunale di Viale G. Verdi, che è composta da n. 20 articoli e che avrà la durata di anni 9;

2) di demandare al Responsabile del Servizio tecnico gli atti successivi e consequenziali alla presente deliberazione;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4^a, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 96 del 23-10-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LUCA PIGAZZINI

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARENNO

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE G. VERDI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del TECNICO, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 22-10-2020

Il Responsabile del Servizio
ALBORGHETTI MIRKO IVAN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARENNO

COMUNE DI CARENNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di Deliberazione della Giunta Comunale N° 96 del 23-10-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMA DICONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE G. VERDI., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 28-10-2020 al 12-11-2020 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 28-10-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI CARENNO

Provincia di Lecco

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CARENNO E RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIALE G.VERDI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2029

Il giorno del mese di, dell'anno, nella sede municipale del Comune di, mediante atto pubblico

avanti a me,, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti:

- Dott./Dott.ssa nato a (.....) il/...../..... agente nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di; P.I.; di seguito: "Comune", o "Ente", il quale agisce in nome e per conto del medesimo ai sensi dell'art. 107, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

e

- Dott./Dott.ssa nato a (.....) il/...../..... agente nel presente atto in qualità di rappresentante legale della società con sede in, Via, di seguito: "Concessionario" ed in forza dei poteri conferitigli con procura del n. del/...../..... che in copia conforme si allega al presente atto;

I predetti componenti hanno i requisiti di legge e la loro identità è stata da me verificata, previo controllo dei documenti d'identità;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Giunta comunale n. del/...../..... è stato deliberato di procedere all'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi "....." siti nel Comune di e per il periodo dal/...../..... al/...../..... ed approvato lo schema della nuova convenzione di gestione;
- che con determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio n. del/...../..... si è provveduto all'indizione della gara ad evidenza pubblica mediante *procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), (oppure) procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016* da aggiudicare tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG;
- la gara è stata aggiudicata definitivamente con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. del/...../....., in favore della Società/Associazione/Ente con sede in, in Via, cf/p.iva,, e che i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali, economici, finanziari, professionali si sono conclusi con esito positivo;

Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Carenno affida in concessione a con sede a in Via, che accetta, la gestione degli impianti sportivi siti nel Comune di Carenno viale g. Verdi ove –sono praticati gli sport del calcio, calcetto, tennis, beach volley, minigolf, pattinaggio , nonché eventuali manifestazioni o qualsiasi altro evento/attività preventivamente autorizzati dal Comune o su iniziativa di quest’ultimo ed in particolare composto da :

1. pista di pattinaggio
2. minigolf con edificio annesso
3. campo da beach volley
4. campo da tennis
5. campo polivalente tennis – calcetto
6. parco giochi
7. area esterna ai campi
8. bar magazzino servizi igienici
9. area campo giochi
10. Campo a 7
11. Spogliatoi campo a 11
12. Tribune e servizi campo a 11
13. Area camper

2. Il fine della concessione è costituito dalla gestione degli impianti per finalità sportive e sociali consentite dalla legge. La gestione degli impianti in argomento non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo manifestazioni sportive/culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.

3. Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i quali sono noti al concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal Verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data/...../....., il quale si intende espressamente ivi richiamato.

4. Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente nello stato in cui si trovano. È fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali e degli impianti in argomento. Qualora il concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività una modifica agli impianti, questa deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione decorre dal 01/01/2021. e fino al 31/12/2029 data in cui scadrà di pieno diritto di gestione, essendo esclusa la tacita proroga.

2. La gestione dell'impianto da parte del concessionario, potrà partire anche in mora della sottoscrizione della presente Convenzione. In tal caso il concessionario si assume tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla concessione.

3. L'amministrazione comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per motivi di pubblica utilità e per mancato rispetto anche parziale della presente convenzione o della relazione tecnica presentata in fase di gara.

ART. 3 - INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

1. Il valore economico della concessione è pari a € (euro), il quale non vincola l'amministrazione comunale in quanto il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remunerazione che conseguirà il Concessionario dalla gestione dei servizi di cui in oggetto. Infatti, il concessionario ha diritto a percepire gli introiti derivanti dalla gestione della concessione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

2. Il canone annuo previsto per la gestione del servizio/dei servizi da parte del concessionario è pari:

- ad € (euro) IVA inclusa all'anno, pertanto il canone totale dovuto dal gestore concessionario per l'intero periodo di gestione è pari ad € (euro);
- Il canone dovrà essere versato al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 4 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto ad utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto e con diligenza. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

2. Il concessionario si impegna a favorire la piena fruibilità degli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a disabili, minori, anziani.

3. Nell'erogazione dei servizi in oggetto, il concessionario dovrà seguire criteri di eguaglianza, equità, cortesia. Nessuna discriminazione dovrà essere compiuta e particolare attenzione dovrà essere riservata alle esigenze degli utenti portatori di handicap e degli altri utenti più fragili(anziani, bambini e qualsiasi altra categoria ritenuta fragile)

4. Gli ambienti devono essere puliti, accoglienti, sicuri in tutte le loro parti. Spetta al concessionario pertanto garantire un puntuale e curato servizio di pulizia degli ambienti oggetto di concessione, sia quelli interni che esterni.

5. L'Amministrazione comunale si riserva l'uso degli impianti sportivi per proprie manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario ed entro un limite massimo di 80 ore annue. Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati.

6. Il concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale da richiedere con un congruo termine di anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.

7. L'attività di gestione degli impianti avverrà sulla base del *Progetto di gestione degli impianti* presentato nell'Offerta tecnica in sede di gara e sulla base degli allegati alla presente Convenzione. Sono ammesse modifiche al progetto da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

8. Entro il del mese di di ogni anno il concessionario presenterà all'amministrazione comunale – Ufficio, il *Rendiconto annuale di gestione degli impianti* unitamente al Bilancio consuntivo.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna a:

- impiegare nell'attività di gestione dell'impianto i proventi della attività stessa ed ogni altro provento o contributo che a qualunque titolo e da qualsiasi soggetto entri nelle casse della Società;
- applicare, per l'uso delle strutture sportive, tariffe differenziate ed agevolate, in particolare per i ragazzi fino a 18 anni, in considerazione dell'importanza della pratica sportiva per i giovani. Le tariffe sono stabilite in accordo con l'amministrazione comunale e da essa approvate con apposito atto deliberativo lo sconto sulle tariffe a favore dei residenti formerà oggetto di valutazione
- concedere ad uso gratuito, in accordo con l'amministrazione, l'utilizzo del campo polivalente finalizzata alla promozione dello sport, del movimento, del gioco e dell'aggregazione nelle fasce orarie 9-18 ai bambini sotto i 14 anni;

- Garantire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito di ogni singolo impianto per un numero massimo 80 ore annue impianto per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente (ad eccezione del bar)
- curare i servizi di pulizia degli ambienti oggetto di concessione;
- rispettare gli orari di apertura concordati con l'amministrazione comunale;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'amministrazione comunale;
- far rispettare a tutti coloro che utilizzeranno gli impianti le norme relative all'utilizzo degli impianti sportivi stabilite con ordinanza del Sindaco o in apposito regolamento

2. Sono a carico del concessionario:

- le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori; il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra Il Affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
- gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- le spese per i consumi così come ripartito dall'amministrazione comunale.
- tutte le spese di registrazione e diritti di segreteria del contratto di affidamento in gestione del centro sportivo ed ogni altro onere inerente il contratto stesso

L'affidatario si obbliga inoltre a:

- garantire alle associazioni aventi sede a Carenno l'utilizzo prioritario di campi beach volley, pattinaggio e tennis, rispetto ad Associazioni non aventi sede a Carenno. A tale scopo le associazioni carennesi saranno tenute a presentare un programma attività dettagliato entro il 31.07 di ogni anno ed a valere per la stagione settembre/giugno immediatamente successiva. I costi praticati alle associazioni carennesi saranno quelli proposti dal gestore e approvati dalla giunta comunale con apposita deliberazione.
- Richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione comunale per lo svolgimento di eventuali attività di carattere ludico ricreativo, aventi carattere continuativo e ricorrente, che comportino l'incasso di entrate.
- non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna e in seguito alle riqualificazioni effettuate nel periodo di gestione da parte dell'amministrazione, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- a segnalare per iscritto immediatamente all' Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa esserle intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- a promuovere, soprattutto nel periodo estivo (giugno-settembre) eventi specifici per fasce giovanili, fasce deboli, anziani, famiglie, bambini 3/6 anni, bambini 6/12 anni di animazione e aggregazione con fasce orarie diversificate in base all'utenza sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica.
- a promuovere proposte significative per la rivitalizzazione del turismo sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica.
- a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- a non introdurre automezzi salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, o per lavori di manutenzione limitatamente al tempo per ciò necessario; e

salvo che non vengano individuata apposita area a ciò destinata nel periodo di validità della presente convenzione

- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti
- ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- a provvedere allo svuotamento giornaliero dei cestini rifiuti presenti in tutta l'area;
- a garantire adeguato riscaldamento del bar e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica.
- a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- E' fatto divieto all'affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione
- A realizzare campagne di sensibilizzazione e prevenzione all'abuso di alcol negli orari di affluenza giovanile (18-24)
- a garantire la presenza di connettività per il servizio wi-fi Italia
- apertura area camper, chiusura, incasso introiti e relativi versamenti degli stessi al comune ogni trimestre sulla base delle tariffe concordate con l'amministrazione
- il Concessionario è tenuto a provvedere alle seguenti operazioni periodiche di conduzione, controllo, prenotazione campi, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

A Giornaliere

per minigolf:

- pulizia del campo di gioco
- accensione illuminazione se necessario;

per il campo da tennis e il campo polivalente:

- pulizia del campo di gioco
- accensione illuminazione se necessario;
- prenotazione campi, accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione se necessario;
- Pulizia servizi igienici e controllo giornaliero presenza prodotti atti all'igiene

per il campo pattinaggio

pulizia pista

area centro sportivo:

- apertura e **chiusura**, cancelli di accesso secondo gli orari stabiliti in accordo con l'amministrazione, accensione dell'impianto di illuminazione notturna quando necessario;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e contenitori compresi quelli del parcheggio sterrato a servizio del centro sportivo;

Campo giochi bambini:

- pulizia del campo giochi
- controllo giornaliero integrità giochi
- accensione illuminazione se necessario;
- garantire la pulizia servizi igienici e controllo giornaliero presenza prodotti atti all'igiene

Bar:

- l'affidatario si obbliga a gestire il bar o ad subaffidarne a terzi la gestione nel modo più consono a garantire agli utenti le prestazioni richieste. Verranno somministrati alimenti e bevande nel rispetto dei listini emanati dalla CCIAA di Lecco.
- Pulizia servizi igienici e controllo giornaliero presenza prodotti atti all'igiene
- Garantire l'apertura e chiusura del bar negli orari concordati con l'amministrazione comunale sulla base della proposta contenuta nella relazione tecnica (l'orario dovrà essere differenziato per il periodo 15 ottobre – 15 aprile e 15 aprile – 15 ottobre con un'apertura giornaliera minima di 4 ore e con al massimo 4 giorni di chiusura settimanale)

Spogliatoi campo calcio e tribune:

- Pulizia servizi igienici e controllo giornaliero presenza prodotti atti all'igiene. In assenza di utilizzo giornaliero degli impianti gli interventi andranno eseguiti solo nei giorni di effettivo utilizzo delle strutture
- Svuotamento dei cestini delle tribune quando necessario

Beach volley

- Apertura e chiusura del campo secondo le prenotazioni
- Illuminazione quando necessario
- Pulizia dell'area campo
- Rastrellamento del campo (prima di ogni utilizzo o al termine di ogni giornata di utilizzo)

Area Camper

- pulizia area
- gestione con apertura e chiusura dell'area

B Mensili

- ispezione e controllo della centrale termica con verifica della regolazione degli impianti termo-sanitari;
- controllo e verifica dell'efficienza turchie, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
- diserbo meccanico mensile da aprile ad ottobre del parco giochi e delle aree verdi entro le recinzioni con calendarizzazione e report fotografico da inviare all'ufficio tecnico comunale
- pulizia e taglio erba delle gradinate delle tribune

C Stagionali

- verniciatura parti in legno (coperture, portici, panchine) con impregnante
- ripristino delle tinteggiature interne ove deteriorate;
- pulizie generali;
- riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi reti lesionati;
- Lavaggio terreno pista di pattinaggio con idropulitrice
- Spazzolatura del campo sintetico
- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
 - pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne (strada di accesso, siepe di recinzione in zona ingresso e parcheggio inclusa)
 - Disinfestazione anti zanzare a partire dal mese di marzo per tutto il periodo estivo
- Riempimento sabbia per campo da beach volley

D Periodici

per gli impianti elettrici:

- sostituzione di lampade
- riparazione delle attrezzature manomesse o lesionate per l'uso;
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a norma di legge;

per gli impianti termici:

- riparazione delle attrezzature manomesse o lesionate per l'uso;
- controllo periodico delle caldaie e loro mantenimento a norma di legge;

per l'impianto igienico-sanitario:

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, ecc.)
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti deve essere fatta in piena conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del d.p.r. 380/2001 .
2. Sono ricompresi negli interventi di "manutenzione ordinaria" gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. *A mero titolo esemplificativo* Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria:
 - a) riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti, di davanzali, cornici, zoccolature ecc.; pulizia, riparazione e sostituzione parziale delle pavimentazioni esterne, gradini, ecc. e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle

tinte esistenti;

- b) pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane, avvolgibili, infissi e serramenti;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie e di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali ad esempio, lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
- f) verniciatura periodica di tutte le opere in ferro presenti e manutenzione delle reti di recinzione ed altre reti in generale, sia esterne che interne all'impianto;
- g) riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale delle stesse;
- h) riparazione e buona tenuta degli impianti, oltre che l'effettuazione immediata di tutti gli interventi necessari per il regolare funzionamento;
- i) pulizia, senza alterazione dei tipi esistenti e della forma;
- j) controllo frequente e cadenzato dei consumi idrici, e delle utenze in generale, al fine di denunciare immediatamente eventuali perdite e rotture di tubazioni;

4. Il concessionario dovrà presentare al Comune entro il 31/12 di ogni anno una *Relazione preventiva di interventi di manutenzione ordinaria* riportante l'elenco degli interventi ed i relativi tempi di attuazione previsti che l'amministrazione dovrà approvare, previa valutazione in merito alla fattibilità degli stessi e agli aspetti tecnici delle proposte. Successivamente, contestualmente al *Rendiconto annuale* di cui all'art. 4, comma 8, della presente Convenzione, dovrà presentare una *Relazione riassuntiva degli interventi di manutenzione ordinaria* indicante gli interventi effettivamente svolti con relativa documentazione fotografica. I termini per la presentazione di entrambe le Relazioni verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentito il concessionario.

5. Il concessionario dovrà permettere ed agevolare le visite e i sopralluoghi periodici che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno necessari effettuare. L'amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di dei lavori di manutenzione ordinaria ritenuti necessari a seguito di tali sopralluoghi.

6. Sono a carico del concessionario anche tutti gli adeguamenti strutturali e non, richiesti dalle società/associazioni/federazioni sportive in conseguenza alla modifica di regolamenti e normative.

7. Tutte gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo sono obbligatori per il concessionario, pena la decadenza della presente concessione, senza che nulla possa essere richiesto all'amministrazione comunale a titolo di indennizzo o altro.

ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

1. In generale, gli interventi di manutenzione straordinaria e i relativi oneri specificati dall'art. 3 comma 1 del d.p.r. 380/2001 competono al Comune, che si riserva di deciderne l'opportunità ed il periodo di esecuzione.

2. Il concessionario può comunque eseguire nelle strutture oggetto di concessione interventi costituiti da A mero titolo esemplificativo:

- costruzione di strutture di servizio;
- ampliamento e la miglione di quelle esistenti;
- ampliamento e ristrutturazione totale o parziale delle strutture;
- manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture di servizio;
- messa a norma, adeguamento degli impianti di illuminazione, di riscaldamento, idrici, fognari, allacciamenti compresi.

3. Al fine di effettuare tali interventi, sono ammesse le seguenti fonti di finanziamento:

- capitale proprio;
- capitale misto (proprio, di privati, mutui, contributi pubblici);
- contributi pubblici.

4. La realizzazione di tali interventi è subordinata ad apposita istanza da presentare all'amministrazione

comunale corredata da: prospetto degli interventi; preventivo di spesa; prospetto finanziario per la copertura della spesa; e, nel caso di interventi edilizi, istanza di idoneo titolo edilizio a firma di un tecnico abilitato, correlata da ogni ulteriore documentazione prevista dal RUE. Spetterà al *Consiglio (oppure) Giunta comunale* approvare l'intervento mediante formale provvedimento, previa acquisizione dei pareri tecnici di competenza, ove necessario. Resta fermo che i lavori verranno eseguiti sotto la direzione e il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Qualora il concessionario decida di appaltare i lavori, prima dell'inizio degli stessi, questo dovrà, oltre a garantire il pieno il rispetto delle disposizioni prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008, specialmente dall'art. 26, e dal D.Lgs. n. 50/2016, trasmettere all'amministrazione le certificazioni di cui all'art. 7 della Legge n. 55/1090 e s.m.i.

6. Nel caso in cui gli interventi di modifica agli impianti dovessero comportare nuove agibilità ed omologazione degli stessi, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

ART. 8 – SUBCONCESSIONE

1. Il concessionario potrà sub-concedere in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione esclusivamente, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Il concessionario può decidere di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale di cui al successivo art. 9 ad altro soggetto, previa comunicazione delle generalità e dei requisiti di quest'ultimo. Decorso n. giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione comunale senza che questo abbia adottato provvedimento espresso, il silenzio equivale a parere favorevole.

ART. 9 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dei luoghi oggetto di concessione in forma sonora e visiva, nel pieno rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti. Qualsiasi struttura ed impianto che il concessionario intende installare per la pubblicità visiva (ad esempio, tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale.

2. Restano a carico del concessionario gli oneri delle imposte sulla pubblicità.

Art. 10 - CUSTODIA

1. Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

2. Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature, è del concessionario.

ART. 11 - CONTROLLI DI QUALITÀ

1. Al fine di valutare l'andamento, il funzionamento e la qualità dei servizi erogati, la soddisfazione da parte degli utenti nonché rilevare eventuali nuove esigenze da parte della collettività, l'amministrazione si riserva di effettuare almeno n. 2 (due) controlli annuali. A tal proposito, il concessionario è tenuto alla massima collaborazione così da garantire un corretto e funzionale svolgimento dei controlli, in particolar modo nella somministrazione di questionari rivolti all'utenza o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sui servizi.

ART. 12 – RINNOVO, PROROGA E VARIAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora dovessero esservi le condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente concessione, la gestione dei servizi in questione potrà essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori anni 6, purché il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente a giudizio del Comune. Tale rinnovo è tuttavia subordinato ad espressa e motivata richiesta da parte dell'amministrazione comunale e a successiva manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti. Il concessionario è tenuto ad accettare il rinnovo alle medesime modalità e condizioni.
2. L'amministrazione comunale si riserva di chiedere al concessionario di prorogare la durata della concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.
3. Nel corso dell'esecuzione, inoltre, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni della presente convenzione, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo della concessione, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il soggetto concessionario e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13 – REVOCA E RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ovvero in caso di accertata irregolarità a danno delle attività e servizi da erogare ai cittadini, degli interessi dell'amministrazione comunale ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi e disposizioni di cui alla presente convenzione. La revoca viene disposta mediante atto motivato *della Giunta Comunale*, salvo, il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
2. E' prevista la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei modi e termini disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo preavviso scritto di almeno n. 6. mesi. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - RISOLUZIONE

1. È facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, provvedere ai servizi in oggetto (ricorrendo ad altro soggetto) e trattenere la cauzione definitiva, quale penale, n qualora il concessionario ponga in essere uno dei seguenti casi:
 - sospensione o mancata effettuazione della gestione dei servizi, salvo che per motivi di forza maggiore non connessi alla volontà del concessionario;
 - sia colpevole di frode ed in caso di fallimento;
 - abbia commesso ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni normative di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune;
 - abbia commesso gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa dei servizi, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
 - si verifichino i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del c.c. a seguito di ripetute inadempienze del concessionario nei confronti dei propri dipendenti;
 - risultino mancanti, in tutto o in parte, nonché difforni le polizze assicurative richieste dal presente atto;
 - non provveda a reintegrare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - mancato rispetto degli ordini disposti dal Comune nell'esercizio del suo potere di controllo;
 - cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti od obblighi inerenti al presente atto;
 - in tutti i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Si prevede altresì espressamente che il rapporto contrattuale si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente atto, alle norme di legge o regolamentari.

3. La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata mediante PEC ai sensi di legge. Al concessionario spetta un termine per presentare eventuali osservazioni/giustificazioni all'amministrazione comunale compreso tra cinque (naturali e consecutivi) e dieci (sempre naturali e consecutivi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del concessionario, della nota di contestazione del fatto.

4. Qualora l'amministrazione proceda alla risoluzione del contratto, è prevista la perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 15 - CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario costituisce una cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa per un importo a €, conformemente agli schemi-tipo stabiliti con decreto MISE n. 31 del 19 gennaio 2018, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

2. La cauzione potrà essere costituita mediante bonifico bancario in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103, la cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c. nonché la sua corresponsione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. La sua validità dovrà perdurare sino alla conclusione della presente concessione, pertanto non saranno pertanto accettate garanzie aventi scadenza predeterminata.

4. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

5. L'amministrazione comunale avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

ART. 16 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al termine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto, avuto in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.

2. Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio tecnico, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.

3. Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito.

4. Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti, alcun addebito non potrà essere

avanzato all'amministrazione.

5. I beni mobili acquistati dal concessionario rimarranno di proprietà del medesimo, fatta salva la facoltà, previo esplicito accordo delle parti e valutazione del pubblico interesse o di una migliore funzionalità dell'impianto, di disporre diversamente.

6. L'amministrazione comunale resta esonerata da ogni onere derivanti da debiti ed impegni contratti dal concessionario.

ART. 17 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente e dai fruitori dell'impianto. L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

2. Il Concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa, che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi per danni a persone/cose nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) da qualsiasi causa determinati connessi alla presente concessione avente le seguenti caratteristiche:

- a) stipulata con riferimento ai servizi in oggetto per la medesima durata prevista della concessione;
- b) prevedere un massimale unico complessivamente per sinistro e per anno non inferiore a €000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di €. per danni a cose e/o animali;
- c) prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi il Comune di e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

3. Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), dovrà essere prevista l'estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro nonché alle malattie professionali.

4. Almeno n. giorni prima della sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario trasmetterà all'amministrazione comunale copia conforme della predetta polizza, per la relativa accettazione.

5. In caso di proroga, il concessionario si impegna a prorogare l'operatività di detta polizza.

ART. 18 – SICUREZZA E FORMAZIONE

1. Il concessionario è obbligato al rispetto e a garantire quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito dei servizi in oggetto.

2. Il concessionario si impegna ad ottenere a propria cura e spese, il certificato di conformità edilizia e di agibilità dell'immobile concesso in uso, secondo le modalità previste dalla presente Convenzione ed inoltre dovrà:

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (DM 388/2003) e prevenzione incendi (DM 10/03/1998).
- assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

3. Sono tenuti ai medesimi obblighi le associazioni sportive che usufruiranno degli impianti sportivi in modo continuativo o temporaneo, per lo svolgimento di attività di cui sono organizzatrici e titolari.

4. *[Eventuale]* Ulteriori disposizioni e specificazioni sono contenute nel DUVRI che viene sottoscritto da entrambi le parti, previo sopralluogo congiunto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per

l'individuazione dei rischi da interferenza.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il rapporto tra il Comune di e si configura come atto di concessione amministrativa della gestione dei servizi in oggetto.
2. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
3. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; tuttavia, in caso di controversie giudiziarie, è competente in via esclusiva il Foro di
4. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti dal presente atto.

La presente Convenzione, letta, approvata e sottoscritta.

Luogo e data

Il Dirigente/Responsabile del servizio

.....

Il concessionario

.....

(in caso di atto pubblico) Il Segretario comunale

.....